COMUNE DI OTTATI



Provincia di Salerno

Parco Hazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via XXIV Maggio, 53 – C.A.P. 84020 Tel. e Fax: 0828 966002 – 966244 C.F 00547700658 Sito Web: www.comune.ottati.sa.it Email: protocollo.ottati@asmepec.it

Prot. n. 1850 del 26/05/2020

ORDINANZA N. 22 DEL 26/05/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER INCOLUMITÀ PUBBLICA DI CHIUSURA DEI PIANI SUPERIORI DEL CIMITERO COMUNALE, PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE

Il Sindaco

VISTO l'inizio dei lavori di messa in sicurezza del Cimitero Comunale, a cura della Ditta Capozzoli S.r.l.s. di Capozzoli Giovanni, con sede in Ottati (Sa) alla Piazza Umberto I°, la quale Impresa incaricata all'esecuzione dei lavori, con nota prot. n. 1849/2020 del 26/05/2020, ha chiesto la chiusura temporanea dei piani superiore del Cimitero Comunale sito in Loc. Faccianda adiacente al Cimitero Comunale, dalle ore 7:00 del giorno 28/05/2020 alle ore 8:00 del 29/05/2020 per l'esecuzione dei lavori de quo;

PREMESSO che, per il regolare svolgimento dei lavori ed a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, occorre predisporre la chiusura parziale dell'impianto cimiteriale innanzi detto; **VISTO** l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00 e gli artt. 5, 6 e 7 del D.L. 30/04/92 n. 285;

ORDINA

LA CHIUSURA TEMPORANEA DEI PIANI SUPERIORI DEL CIMITERO COMUNALE SITO IN LOC. FACCIANDA, PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE DALLE ORE 7:00 DEL 28/05/2020 ALLE ORE 8:00 DEL 29/05/2020

DISPONE CHE

la presente ordinanza, al fine di renderla nota al pubblico:

venga pubblicata, a cura del Messo Comunale, all'Albo Pretorio;

e per farne curare l'osservanza, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992:

- venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale del Comune di Ottati, che ne curerà anche la posa dei dovuti segnali regolamentari da installarsi all'innesto del tratto stradale interessato;
- venga trasmessa alla Locale Stazione Carabinieri di Sant'Angelo a Fasanella (Sa);

AVVERTE CHE

- nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia;
- a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Dalla Residenza Comunale, 26 Maggio 2020

Il Sindaço Elio Guadagno